

Messaggio

numero

7638

data

20 marzo 2019

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Creazione delle basi legali per attuare l'iniziativa parlamentare generica "Prima i nostri" - Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

il presente messaggio dà seguito alla decisione parlamentare del 21 febbraio 2018 che ha accolto l'iniziativa parlamentare generica del 23 gennaio 2017 intitolata "preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione", presentata dal deputato Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'iniziativa popolare "Prima i nostri!".

I. LE INIZIATIVE PARLAMENTARI SULLA PREFERENZA INDIGENA

Il 25 settembre 2016 il Popolo ticinese ha approvato l'iniziativa popolare costituzionale presentata nella forma elaborata "Prima i nostri!" che ha modificato la Costituzione cantonale, completandone gli obiettivi sociali elencati nell'art. 14 e in particolare il cpv. 1 lett. b) secondo cui il Cantone provvede affinché "sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero". Dopo tale approvazione è stata costituita una Commissione parlamentare ad hoc che ha depositato diversi atti parlamentari con lo scopo di proporre delle misure legislative di attuazione e concretizzazione della nuova norma costituzionale.

In particolare, la Commissione ha presentato sei iniziative parlamentari elaborate per la codifica del principio della preferenza indigena nelle assunzioni presso i diversi enti parastatali, attraverso la revisione delle relative leggi istitutive, e presso le aziende di trasporto beneficiarie di contributi pubblici, mediante la modifica della legge sui trasporti pubblici. Parallelamente la Commissione ha presentato l'atto oggetto del presente messaggio. Quest'ultima iniziativa parlamentare è stata proposta in forma generica in quanto si prefissava di introdurre il medesimo principio nei confronti di tutte le istituzioni finanziate dal Cantone tramite contratto di prestazione, segnatamente, ma non solo, nel settore sociosanitario. Questo intento imponeva quindi dapprima l'identificazione delle diverse leggi settoriali in cui inserire la stessa norma prevista nelle iniziative elaborate.

I sette atti parlamentari sono stati accolti nella seduta parlamentare del 21 febbraio 2018. Tramite le iniziative elaborate il Gran Consiglio ha quindi già provveduto ad inserire il nuovo articolo sulla preferenza indigena nelle seguenti leggi:

- Legge sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000 (LEOC);

- Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988;
- Legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur);
- Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTPub).

L'accoglimento dell'iniziativa generica impone inoltre che la disposizione aggiunta alle leggi sopraccitate venga ora recepita anche nelle leggi che disciplinano gli ambiti settoriali in cui operano gli enti privati al beneficio di finanziamenti cantonali regolati da contratti di prestazione.

Va altresì ricordato che nella medesima seduta del 21 febbraio 2018 il Gran Consiglio ha invece respinto un'ulteriore iniziativa parlamentare generica che proponeva di codificare la preferenza indigena nella legge cantonale di applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere, con validità quindi generalizzata all'intero mercato del lavoro (cfr. Messaggio governativo n. 7354 e relativi Rapporti commissionali).

II. L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA ADOTTATA

Il Rapporto della Commissione della gestione delle finanze concludeva condividendo la proposta governativa di accoglimento delle iniziative sopraccitate, ma evidenziando nel contempo una serie di possibili criticità. In particolare, oltre ad esplicitare che rimanevano ovviamente riservate le decisioni delle istanze federali e dei tribunali nei casi specifici di attuazione delle nuove norme costituzionali, rimarcava il tenore e i contenuti piuttosto declamatori delle iniziative e rendeva attenti che l'introduzione delle nuove norme potrebbe avere la conseguenza di rendere impugnabili talune assunzioni di personale con conseguenti costi e complicazioni burocratiche e legali (Rapporto 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367 del 16 gennaio 2018, pag. 17). Ad ogni modo la clausola di preferenza indigena nelle assunzioni è stata adottata dopo ampia disamina giuridica e quindi in piena consapevolezza riguardo alla compatibilità con il diritto superiore e i ristretti limiti che l'ordinamento nazionale e le obbligazioni internazionali contratte dalla Svizzera pongono. Non è quindi necessario né può ora lo scrivente Consiglio ritornare su questi aspetti di principio.

Giova per contro precisare il campo d'applicazione della norma definito dal legislatore e le conseguenti modalità di attuazione.

Le iniziative parlamentari sancivano la preferenza indigena attraverso una disposizione per cui

“nell'assunzione del personale, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, (ndr. l'azienda) deve dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto”.

I messaggi governativi, richiamando l'art. 16 della legge sull'azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 (LAET), proponevano per contro l'istituzione della preferenza non solo per le persone residenti, ma in particolar modo per le persone residenti disoccupate o al beneficio dell'assistenza pubblica. Completavano quindi la norma aggiungendovi in conclusione che *“tra le persone residenti, è data la precedenza alle persone disoccupate o in assistenza”.* La clausola è stata ripresa in questa forma anche nel rapporto commissionale.

Il Parlamento ha infine tuttavia riformulato questo secondo periodo prevedendo che l'azienda *"tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza"*. Tale riformulazione deriva dall'accoglimento di un emendamento volto a ritornare all'intendimento originale delle iniziative di dare priorità ai lavoratori indigeni, senza stabilire una gerarchia, e quindi evitando una discriminazione, tra i medesimi, ovvero senza privilegiare le persone in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza rispetto a chi ha già un impiego (cfr. VGC, Anno 2017/2018 – Seduta XL, pag. 4997 e 5000, interventi Ghisla e Quadranti).

Questo concetto limitato alla priorità dei lavoratori residenti rispetto a quelli frontalieri indipendentemente dalla situazione di impiego o non impiego dei residenti è stato confermato dal Gran Consiglio l'11 dicembre 2018 accogliendo l'iniziativa parlamentare elaborata presentata dal deputato Simone Ghisla volta ad allineare l'art. 16 della LAET al tenore delle disposizioni introdotte nelle leggi istitutive delle altre aziende pubbliche il 21 febbraio 2018.

Il testo delle disposizioni entrate in vigore con l'approvazione delle iniziative elaborate prevede quindi un iter diverso dalla cosiddetta procedura di Ginevra adottata per le assunzioni in seno all'Amministrazione cantonale. Di principio per l'Amministrazione, una volta svolta senza successo la procedura di concorso interno, occorre in effetti ricercare profili idonei attraverso gli Uffici regionali di collocamento e solo qualora nemmeno questo secondo passaggio dia esito positivo è possibile aprire un concorso pubblico.

Per contro, in base alle norme adottate, le aziende parapubbliche e le imprese di trasporto possono procedere secondo le loro abituali procedure fintanto che assumono nuovi collaboratori residenti sul nostro territorio. Soltanto al momento in cui ritengono di assumere nuovi collaboratori non residenti devono dimostrare che *"a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali"* non vi sono persone residenti *"idonee ad occupare il posto di lavoro offerto"*.

III. LE MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELLA PREFERENZA INDIGENA

Nel rispetto anche della prescrizione legale di tenere in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o in assistenza, appare adeguato ritenere adempiuti i presupposti per derogare all'assunzione di persone residenti attraverso l'adozione di una procedura analoga a quella in vigore dal 1° luglio 2018 per l'obbligo di annuncio dei posti vacanti in base alle disposizioni introdotte per l'attuazione dell'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa.

In tale contesto i datori di lavoro sono tenuti a notificare agli uffici regionali di collocamento (URC) i posti vacanti che rientrano nei generi professionali con un tasso di disoccupazione di almeno l'8% a livello nazionale. Entro tre giorni lavorativi dalla notifica, l'URC invia i curriculum vitae di candidati che corrispondono al profilo cercato oppure informa il datore di lavoro in caso non ve ne siano. Il datore di lavoro visiona i dossier e comunica all'URC se e quali candidati sono stati giudicati idonei e chiamati per un colloquio o una prova di lavoro oppure se ritiene non vi siano candidature idonee ed eventualmente desidera riceverne altre. Anche se i posti vacanti sono soggetti all'obbligo di annuncio, i datori di lavoro sono liberi di organizzare i loro processi di selezione come di consueto.

Sebbene non sottoposti ad un obbligo di annuncio dei posti vacanti ai sensi dell'Ordinanza sul collocamento (OC), trasponendo questa prassi al contesto delle iniziative approvate dal Gran Consiglio, la procedura dell'annuncio di un posto vacante all'URC dev'essere applicata sistematicamente prima di assumere un qualsiasi collaboratore non residente, a prescindere dal tasso di disoccupazione per la categoria professionale.

Nello spirito dell'iniziativa, è opportuno che la procedura descritta sia attuata anche laddove l'ente finanziato intendesse assumere un nuovo collaboratore già titolare di un permesso di lavoro per frontalieri, non solo in caso di persone in precedenza non già occupate nel nostro Cantone. È vero che in questa evenienza l'assunzione non contribuisce ad accrescere il numero complessivo di frontalieri attraverso il rilascio di un nuovo permesso "G", ma l'obiettivo di collocamento dei lavoratori residenti deve essere prioritario e riferito ad ogni specifica situazione di ricerca di personale, tanto più che le riserve formulate nell'enunciazione della norma lasciano comunque ampi margini per giustificare, in termini di esperienza e di conoscenza del contesto professionale e territoriale, la scelta, per finire, di un collaboratore frontaliero già attivo nel settore.

IV. LE SPECIFICITÀ DEL SETTORE SOCIOSANITARIO

Ad eccezione dell'EOC, per gli enti e gli ambiti toccati dalle revisioni legislative già entrate in vigore la prescrizione ha carattere piuttosto teorico, nella misura in cui, grazie alla disponibilità dei necessari profili di competenza sul territorio, già in precedenza non erano sostanzialmente occupati collaboratori frontalieri. Diversa è invece notoriamente la situazione sul mercato del lavoro nell'ambito sanitario e sociosanitario.

Come ricordato nel Messaggio governativo dell'11 luglio 2017 (M 7355) e nel Rapporto commissionale del 16 gennaio 2018, il settore sociosanitario non presenta particolari criticità dal profilo dell'occupazione degli operatori del settore residenti nel Cantone. Nelle professioni sanitarie esercitate tra l'altro nelle strutture nei settori finanziati attraverso contratti di prestazione figurano stabilmente all'incirca 300-350 persone in cerca di impiego, peraltro per una durata tendenzialmente ridotta. Sull'insieme del settore "sanità e assistenza sociale", a fine 2018 il tasso di disoccupazione era del 1.9%¹. In questo settore su un totale di 25'000 addetti, i frontalieri sono circa 3'500, ovvero una quota del 14%, pari alla metà della percentuale valida per il complesso del mercato del lavoro ticinese. Limitatamente però al personale curante in ospedali e case anziani, su un totale di 6'650 unità, i frontalieri raggiungono una quota in linea con questa percentuale.

Giova altresì ribadire che, come notoriamente è il caso in tutta la Svizzera, nei settori sanitario e sociosanitario non vi è un problema strutturale di disoccupazione di personale di per sé idoneo o di sostituzione con personale non residente, quanto piuttosto di insufficiente manodopera sul mercato indigeno. Del resto nelle istituzioni del settore le condizioni di lavoro sono regolamentate in massima parte attraverso contratti collettivi di lavoro. Un incremento della proporzione degli operatori residenti è condizionata dall'attrattività delle professioni, dalle possibilità formative e dalla durata di vita professionale nel settore. Il Consiglio di Stato è sensibile al tema e se ne occupa tra l'altro attraverso l'Osservatorio sulle professioni e le prospettive professionali nel settore sociosanitario, piattaforma che riunisce gli enti formativi e i servizi che si occupano del finanziamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie. È bene ricordare che grazie agli sforzi congiunti delle istituzioni formative e delle strutture sanitarie, il numero di infermieri diplomati in Ticino è raddoppiato in pochi anni, da 100 a 200 neo-diplomati.

Nonostante gli sforzi compiuti per accrescere le persone formate nel settore residenti sul nostro territorio, in questo campo economico è pertanto tuttora necessario far capo in maniera importante alla mano d'opera frontaliera. Questa evidenza non preclude di proseguire comunque gli sforzi per collocare prioritariamente il personale residente, laddove in possesso delle necessarie qualifiche. D'altronde, giova ricordare che già nel maggio del 2014, e quindi ben prima del voto sull'iniziativa popolare, il Dipartimento della

¹ [Disoccupati iscritti presso gli URC / Statistica SECO per il Ticino - SDL \(DFE\) - Repubblica e Cantone Ticino](#)

sanità e della socialità si era rivolto a tutte le strutture ospedaliere e sociosanitarie del Cantone sensibilizzandole ulteriormente in questo senso.

Data la situazione, è ad ogni modo necessaria l'applicazione di una procedura snella e pragmatica, che permetta alle strutture di rispettare i dettami dell'iniziativa, salvaguardando tuttavia anche le esigenze e l'autonomia di gestione che deve essere loro riconosciuta, e consentendo nel contempo alle istanze preposte di attuare le necessarie verifiche senza eccessivi oneri burocratici. Occorre pure evitare che attenzioni eccessive al criterio della residenza possano privare le istituzioni sanitarie di competenze accresciute, se non proprio della necessaria forza lavoro. La procedura di annuncio di un posto vacante all'URC descritta al punto precedente permette di raggiungere questi obiettivi.

Per quanto attiene al controllo del rispetto delle nuove disposizioni, gli uffici cantonali preposti inseriranno nei singoli contratti di prestazione di loro pertinenza le indicazioni relative alla presentazione della documentazione necessaria allo scopo. In generale, in sede di rendicontazione annuale, gli enti finanziati dovrebbero produrre l'elenco dei neo-assunti nel corso dell'anno non residenti in Svizzera e dimostrare di avere preventivamente interpellato l'URC e valutato le candidature ricevute da quest'ultimo.

A titolo indicativo, quale stima dell'onere derivante dalla nuova procedura, si rileva che negli anni 2014-2017 negli istituti ospedalieri e nelle case per anziani sono stati stipulati mediamente 2'400 nuovi contratti di lavoro per personale non in formazione, di cui circa il 10% relativi a neo-assunti frontalieri. Per il settore dell'assistenza e cura a domicilio non vi sono raccolte statistiche sistematiche di questi dati e la realtà dei servizi contrattualizzati è variegata e soggetta a maggiori fluttuazioni nel tempo; è comunque realistico stimare in un centinaio abbondante il numero annuo di neo-assunti non residenti. Un'ulteriore cinquantina di casi all'anno riguarda le strutture ed i servizi per persone invalide mentre negli altri settori pure finanziati tramite contratto di prestazione, compresi i centri educativi minorili e gli asili nido di protezione, le assunzioni di collaboratori frontalieri risultano puramente episodiche. Nel complesso, si può quindi stimare che la nuova procedura di annuncio obbligatorio all'URC riguarderà, per il centinaio abbondante di enti toccati, all'incirca 400 casi di nuove assunzione all'anno.

V. LE LEGGI MODIFICATE

Già nel Messaggio e nel Rapporto sull'iniziativa generica, sono citati sette ambiti nel settore sanitario e sociale, e relative leggi, in cui il finanziamento avviene tramite un contributo globale definito in un contratto di prestazione e più precisamente:

- la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattia del 26 giugno 1997 (LCAMal), per quanto attiene ad ospedali e cliniche (in aggiunta al già vigente art. 8 cpv. 2 della Legge sull'EOC del 19 dicembre 2000);
- la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz), per le case per anziani;
- la legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (LISPI), per le fondazioni e associazioni che gestiscono strutture per invalidi;
- la legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD), per i servizi spitex pubblici e privati al beneficio di contributi pubblici;
- la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (LFam), per i centri educativi minorili e gli asili nido di protezione (gli asili nido ordinari non sono per contro finanziati con contratto di prestazione);

- la legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978 (LCStup), per le istituzioni che si occupano di persone con problemi di tossicodipendenza;
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), in riferimento agli enti attivi nel settore della prevenzione della promozione della salute finanziati con contratto di prestazione ed in ragione della disponibilità di personale con determinati requisiti professionali in ambito sociale o sanitario.

A queste normative appare coerente aggiungere la legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, in riferimento agli enti assistenziali che stipulano un contratto di prestazione con il Cantone per l'erogazione delle prestazioni concesse a richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Anche in questi casi, la procedura di annuncio all'URC prima di assumere un lavoratore non residente si applica esclusivamente alle figure finanziate tramite contratto di prestazione.

All'infuori dell'ambito sanitario e sociale, non sono state ravvisate altre leggi settoriali da includere nella modifica prospettata per concretizzare l'iniziativa accolta dal Parlamento. In tutte le leggi è stato proposto l'inserimento dello stesso testo adottato nelle modifiche del 21 febbraio 2018, citate in precedenza.

VI. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Se attuata attraverso le modalità descritte, l'applicazione del principio della priorità indigena, comporterebbe un impatto organizzativo limitato sugli enti esterni e sugli uffici cantonali preposti al controllo del contratto di prestazione. Non può tuttavia essere escluso un possibile aggravio finanziario, difficilmente quantificabile in questo momento, a carico della gestione corrente.

VII. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

L'elaborazione di questa modifica di legge non è contenuta nelle linee direttive, ma è conseguente all'approvazione dell'iniziativa popolare costituzionale "Prima i nostri!" e alla successiva approvazione parlamentare dell'iniziativa parlamentare generica sulla preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite contratto di prestazione.

VIII. COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO FEDERALE E CON IL DIRITTO CANTONALE

Si rinvia alle considerazioni espresse nei Messaggi governativi e nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R.

IX. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato, dando seguito all'approvazione da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018 dell'iniziativa parlamentare generica 23 gennaio 2017 sulla preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite contratto di prestazione, propone di approvare le modifiche delle leggi citate al punto V.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è così modificata:

Art. 66g cpv. 2 (nuovo)

²Nell'assunzione del personale, i fornitori di prestazioni, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz) è così modificata:

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis} Nell'assunzione del personale, le strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell'art. 6, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è così modificata:

Art. 15b cpv. 4 (nuovo)

⁴Nell'assunzione del personale, gli istituti per invalidi e gli enti di integrazione riconosciuti ai sensi dell'art. 3d, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) è così modificata:

Art. 29 cpv. 3 (nuovo)

³Nell'assunzione del personale, i servizi riconosciuti ai sensi dell'art. 11, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è così modificata:

Art. 25a (nuovo)

I^{bis}. Preferenza indigena

Nell'assunzione del personale, gli enti privati che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) e riconosciuti ai sensi dell'art. 26, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978 è così modificata:

Art. 24 cpv. 3 (nuovo)

³Nell'assunzione del personale, i servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati ai sensi dell'art. 22 che hanno un contratto di prestazione con il Cantone, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan) è così modificata:

Art. 33a (nuovo)

**Preferenza
indigena**

Nell'assunzione del personale, gli enti attivi nella prevenzione e promozione della salute finanziati con contratto di prestazione ed in ragione della disponibilità di personale con determinati requisiti professionali in ambito sociale o sanitario, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri" – Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione;
- visto il messaggio n. 7355 dell'11 luglio 2017 del Consiglio di Stato e il rapporto n. 7355-7356-7359-7360-7365-7366-7367R della Commissione della gestione e delle finanze;
- vista l'approvazione dell'iniziativa parlamentare generica da parte del Gran Consiglio il 21 febbraio 2018;
- visto il messaggio 20 marzo 2019 n. 7638 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

Art. 6 cpv. 4 (nuovo)

⁴Nell'assunzione del personale, gli enti assistenziali che hanno un contratto di prestazione con il Cantone, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.